



deve ricorrere solo in caso di dubbio fondato sull'età e solo qualora non sia possibile determinare altrimenti l'età del soggetto;

3. **Al Governo** e in particolare al **Ministero dell'Interno**, al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** d'intesa con la **Conferenza Stato-Regioni** e le **Autonomie Locali**, di creare un sistema nazionale per la protezione e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, finanziato con uno specifico fondo pluriennale, che tenga conto delle disponibilità dei posti in accoglienza su tutto il territorio nazionale e che sia collegato a meccanismi di monitoraggio degli standard di accoglienza.

### MINORI NEI CONFLITTI ARMATI: L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CRC

70. Il Comitato esprime preoccupazione in merito alla mancata applicazione delle precedenti raccomandazioni che prevedevano:

(a) l'esplicita persecuzione, ai sensi delle leggi nazionali, del reclutamento e dell'utilizzo di individui sotto i 15 anni di età da parte di forze e gruppi armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 12);

(b) la definizione del concetto di «partecipazione diretta» da parte delle leggi nazionali (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 11), in linea con gli articoli da 1 a 4 del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

71. Pur apprezzando l'allineamento con l'articolo 29 della Convenzione, il Comitato lamenta l'assenza, nei programmi delle quattro scuole militari operanti nello Stato parte, di materie specifiche che abbiano come oggetto i diritti umani, la Convenzione e il Protocollo opzionale. Lamenta inoltre la mancata applicazione della precedente raccomandazione relativa all'introduzione del divieto e della perseguibilità penale della vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, par. 17). Il Comitato si rammarica inoltre per la mancanza, nel rapporto elaborato dallo Stato parte, di informazioni sulla riabilitazione e la reintegrazione sociale dei

minori vittime dei crimini oggetto del Protocollo opzionale.

72. Ribadendo le proprie raccomandazioni precedenti, il Comitato sollecita lo Stato parte affinché intensifichi l'impegno nell'applicazione del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e:

(a) emendi la propria dichiarazione ai sensi del Protocollo opzionale sull'età minima per il reclutamento al fine di conformarsi alla legislazione nazionale che prevede un'età minima di 18 anni;

(b) emendi il Codice Penale vietando e perseguendo in maniera esplicita il reclutamento e l'utilizzo, da parte di forze e gruppi armati, di individui al di sotto di 18 anni di età in conflitti armati;

(c) vieti e persegua ai sensi della legislazione nazionale la vendita di armi di piccolo calibro e armi leggere a paesi in cui i minori sono coinvolti in conflitti armati;

(d) includa il reclutamento e l'utilizzo di minori in conflitti armati tra i motivi previsti dalla legislazione nazionale per la concessione dello status di rifugiato;

(e) ratifichi la Convenzione sulle munizioni a grappolo.

*CRC/C/ITA/CO/3-4, punti 70 -72*

Così come in passato, l'Italia continua a disattendere gran parte delle raccomandazioni del Comitato Onu sull'attuazione del Protocollo Opzionale alla CRC concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Con riferimento alla **vendita di armi**, la **Legge 185/1990**, che disciplina le esportazioni, le importazioni e il transito, vieta in particolare le esportazioni ai paesi belligeranti e responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali dei diritti umani, sottoposti ad embargo sulle armi da parte dell'ONU e dell'Unione Europea. Sarebbe particolarmente importante, recependo le richieste del Comitato ONU, che tali ordigni non siano venduti a paesi che utilizzano i minori nei conflitti. Purtroppo non è così, l'Italia ha esportato armi anche a paesi che secondo il rapporto del Segretariato Generale dell'ONU del 23 aprile 2011, intitolato *Le sort des enfants en temps de conflit*



*armé*<sup>38</sup>, li hanno reclutati o impiegati. In particolare, fra i paesi cui sono state consegnate armi è presente<sup>39</sup> la Somalia, da molti anni in preda alla guerra civile, con armi consegnate per un valore di 750.000 euro nel 2010. Nell'ex colonia italiana, sia il Governo federale di transizione sia diversi gruppi guerriglieri utilizzano, secondo il Segretario Generale dell'ONU, i bambini soldato. Inoltre nel 2010 armi italiane sono state esportate anche in Afghanistan, in Colombia (consegne pari a 17 milioni di euro) e Iraq (464.000 euro), paesi in cui i bambini, sempre secondo il citato documento ONU, sono stati utilizzati o reclutati per combattere. Nel 2008, *Alenia North America* (gruppo Finmeccanica) si è aggiudicata un contratto da parte degli USA per fornire 18 aerei da trasporto G 222 ammodernati destinati alla Forza Aerea in Afghanistan (AAF)<sup>40</sup>. Inoltre, una larga parte delle **armi leggere** (pistole, fucili e loro parti ed accessori) dal punto di vista legale sono considerate «armi civili» e in quanto tali sono escluse dal campo di applicazione della Legge 185/1990, che prevede criteri più rigorosi, e sono invece regolamentate dalla Legge 110/1975, che non prevede nessuna misura di trasparenza e nessun controllo parlamentare. Ad ogni modo, la Legge 185/1990 prevede una norma di cautela che consente, in situazioni particolari, di vietare temporaneamente le esportazioni di armi cosiddette «civili» verso alcuni paesi problematici. Armi leggere formalmente «civili» sono state vendute, tra il 2009 e il 2010, a paesi che sono citati nella predetta «lista», e sussiste quindi il rischio che possano essere utilizzate nei conflitti in cui combattono i minorenni. In base ai dati disponibili, tali armi sono state esportate nelle Filippine (per un valore di 2.776.749 euro), nella Repubblica Democratica del Congo (per un ammontare di 81.152 euro) e nello Yemen (per un ammontare di 487.119 euro)<sup>41</sup>. L'Italia, quindi, non ha recepito le raccomandazioni del Comitato ONU.

Anche verso altre forme di aiuti militari è necessario

agire con la massima cautela, vietando ad esempio **l'addestramento da parte delle nostre forze armate a polizie di paesi che utilizzano i minorenni**. I Carabinieri addestrano la polizia dell'Afghanistan, che secondo il citato Rapporto ONU utilizza anche minorenni. Sarebbe quindi particolarmente opportuno sospendere l'addestramento, fino a quando il Governo di Kabul non avrà posto fine all'utilizzo dei bambini. Inoltre il nostro Paese partecipa, con ventidue militari, alla missione dell'Unione Europea (EUMM) per rafforzare il Governo Federale di Transizione (GFT) in Somalia mediante lo sviluppo delle forze di sicurezza somale con una formazione militare specifica per ufficiali e sotto ufficiali, e con il sostegno alla formazione fornito dall'Uganda e destinato a 2000 reclute somale. Tale sostegno non appare condivisibile, visto che il GFT è stato denunciato dal Segretario Generale ONU per l'arruolamento e l'utilizzo dei minori in combattimento. In ogni caso, tale sostegno dovrebbe essere subordinato al rispetto dei diritti umani e quanto meno a porre fine al fenomeno dei bambini-soldato.

Proprio sul versante della repressione di questo fenomeno, però, l'Italia ha di fatto una politica piuttosto incoerente. Il nostro Paese, pur avendo svolto un ruolo da protagonista nell'istituzione del Tribunale Penale Internazionale (TPI), non ha ancora una legge per adeguare il nostro ordinamento ai principi dello Statuto del TPI, rendendo di fatto problematica la cooperazione con il Tribunale stesso, che tra le altre sue competenze può processare i responsabili di arruolamento ed utilizzo nei conflitti dei minori di 15 anni. Tuttavia si segnala che è in corso d'esame un disegno di legge per dare attuazione allo Statuto della Corte<sup>42</sup>. Per quanto riguarda le **scuole militari**, la direttiva per le Scuole Militari emanata dallo Stato Maggiore della Difesa (SMD 007), come si può leggere nel sito Internet della Nunziatella, individua tra le finalità istituzionali di queste scuole quella di proporsi non solo come pre-reclutamento per le Accademie, ma anche come concreta opportunità di ottenere una formazione pre-universitaria «*d'élite*» che consenta concretamente sbocchi professionali di prestigio anche al di fuori della «società militare». Secondo

38 <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/275/33/PDF/N1127533.pdf?OpenElement>

39 Presidenza del Consiglio dei Ministri, «Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (anno 2010)». Camera dei Deputati 2011.

40 Comunicato stampa Alenia Aermacchi «La flotta dei G.222 afgani raggiunge traguardo nelle ore di volo, consegnati il 6° e 7° velivolo», 8.9.2010.

41 Archivio Disarmo, *Armi leggere, guerre pesanti 2011*, Roma, 2011

42 La Camera ha esaminato alcune proposte di legge (A.C. 1439, A.C. 1695, A.C. 1782 e A.C. 2445) volte a dare attuazione allo Statuto della Corte penale internazionale, approvando (8 giugno 2011) un testo unificato ora all'esame del Senato (A.S. 2769).



i siti Internet delle scuole, fra le materie previste, pur non essendoci uno specifico insegnamento sui diritti umani, c'è l'educazione civica; sul sito Internet sempre della Nunziatella si legge di un progetto definito «Ambasciatori dei diritti umani», indirizzato ad alcuni allievi della scuola, ed il Ministero della Difesa ha fatto presente all'Osservatorio il proprio impegno nella diffusione dei diritti umani nelle Forze Armate<sup>43</sup>.

L'Italia, infine, nel ratificare con la Legge 14/6/2011, n. 95, la convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, ha recepito l'apposita raccomandazione del Comitato ONU.

#### Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Governo** di vigilare ed adoperarsi affinché il divieto di esportazione di armi a paesi che utilizzano i minorenni nei conflitti ex Legge 185/1990 sia effettivamente rispettato.

## I MINORI COINVOLTI NEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

### 1. MINORI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

78. Il Comitato raccomanda che l'Italia conformi pienamente il proprio sistema di giustizia minorile a quanto stabilito dalla Convenzione e, in particolare, dagli articoli 37, 39 e 40 e ad altri standard rilevanti, ivi comprese le Regole sugli standard minimi per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole per la protezione dei minori privati della loro libertà (Regole dell'Avana), le Linee guida per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale e il commento generale n. 10 (2007) del Comitato sui diritti dell'infanzia in materia di giustizia minorile. In particolare, il Comitato sollecita lo Stato parte affinché:

- (a) adotti il disegno di legge sul sistema carcerario

minorile senza ingiustificate proroghe;

(b) destini al sistema di giustizia minorile risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di garantire pene sostitutive e altre misure alternative alla privazione della libertà, secondo quanto raccomandato dal Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (A/HRC/10/21/Add. 5, par. 116 e 122);

(c) conduca un'analisi approfondita sulla numerosa presenza di minori stranieri e Rom nel sistema di giustizia minorile;

(d) istituisca un sistema di monitoraggio indipendente al fine di effettuare visite regolari ai luoghi in cui i minori sono detenuti.

*CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 78*

Il sistema italiano della giustizia minorile disattende alcune prescrizioni della CRC<sup>44</sup>, delle Regole di Pechino sull'amministrazione della giustizia minorile e della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori<sup>45</sup>. **A tutt'oggi non è stata ancora approvata una legge di ordinamento penitenziario minorile**, benché sia stata sollecitata dal Comitato ONU, dal Consiglio d'Europa<sup>46</sup> e dalla Corte Costituzionale italiana<sup>47</sup>. Inoltre, anche quando la legislazione appare adeguata non vengono attuate, oppure compiutamente realizzate, le disposizioni del dettato normativo.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile (DGM) aveva predisposto nel gennaio 2008 una «Proposta di modifiche al D.P.R. 448/88 e al D.Lgs 272/89 in materia di sanzioni previste nella sentenza di condanna e al codice penale in materia di pene irrogabili ai soggetti che hanno commesso reati nella minore età», elaborata da un Gruppo di Lavoro istituito il 6 agosto 2007 (con provvedimento n. 28650 del Capo del DGM) e finalizzata all'emanazione di un progetto di legge sull'ordinamento penitenziario minorile. La proposta, rimasta senza attuazione per alcuni anni, è stata fatta propria da un gruppo

<sup>44</sup> Artt. 2, 3, 6, 12, 37, 40 CRC.

<sup>45</sup> Artt. 1, 10 Regole di Pechino; artt. 3-6 Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori, 1996.

<sup>46</sup> Comitato dei Ministri, REC (2003) 20, II, 5.

<sup>47</sup> Corte Costituzionale, sentenze 125/1992, 109/1997, 403/1997, 450/1998, 436/1999.

<sup>43</sup> Ministero della Difesa - Ufficio Legislativo, *Nota all'Osservatorio* del 12 aprile 2012.